



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

EX DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione di conclusione positiva, ex articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della conferenza di servizi decisa con nota dell'11 marzo 2019 con protocollo n. 4816, relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Venezia (Porto Marghera)", per l'approvazione dell'Analisi di Rischio e del Progetto di Bonifica per l'Area demaniale ex Alutekna. Ligestra due srl.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 23 febbraio 2000 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 144 del 24 aprile 2013 recante la ridefinizione della perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 386 del 22 dicembre 2016 recante una rettifica della perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2019 recante il conferimento alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

Visto, in particolare, l'articolo 26 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 97 che regola la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Visto il documento "Area demaniale ex Alutekna – Completamento indagini integrative, revisione dell'analisi di rischio e trasmissione del progetto di messa in sicurezza permanente" trasmesso dalla Ligestra srl con nota del 23 maggio 2017 con protocollo n. 1500, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 10999/STA del 25 maggio 2017;

Visto il parere sul documento "Area demaniale ex Alutekna – Completamento indagini integrative, revisione dell'analisi di rischio e trasmissione del progetto di messa in sicurezza permanente" trasmesso dall'ARPA Veneto con nota del 29 novembre 2017 con protocollo n. 113625, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 25602/STA del 29 novembre 2017;

Visto il parere sul documento "Area demaniale ex Alutekna – Completamento indagini integrative, revisione dell'analisi di rischio e trasmissione del progetto di messa in sicurezza permanente" trasmesso dall'ISPRA con nota del 14 dicembre 2017 con protocollo n. 62179, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 26880/STA del 14 dicembre 2017;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 dicembre 2017 con protocollo n. 27358/STA con la quale si chiede alla Ligestra srl di trasmettere una rielaborazione dell'Analisi di Rischio per l'area demaniale ex Alutkna predisposta tenendo conto dei pareri dell'ISPRA e dell'ARPA Veneto;

Visto il documento "Area demaniale ex Alutekna - Aggiornamento Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica" trasmesso dalla Ligestra Due srl, in qualità di incorporante della Ligestra srl, con nota del 26 gennaio 2018 con protocollo n. 578, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1818/STA del 29 gennaio 2018;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 febbraio 2018 con protocollo n. 2481/STA con la quale si chiede all'ISPRA, all'ARPA Veneto, all'ISS e alla Regione del Veneto un parere sul documento "Area demaniale ex Alutekna - Aggiornamento Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica";

Visto il parere sul documento "Area demaniale ex Alutekna - Aggiornamento Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica" trasmesso dall'ARPA Veneto con nota del 14 marzo 2018 con protocollo n. 25103, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5482/STA del 14 marzo 2018;

Visto il parere sul documento "Area demaniale ex Alutekna - Aggiornamento Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica" trasmesso dall'ISPRA con nota del 24 aprile 2018 con protocollo n. 29243, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 8526/STA del 26 aprile 2018;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell'11 marzo 2019 con protocollo n. 4816/STA, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto l'approvazione del documento "Area demaniale ex Alutekna –

Completamento indagini integrative, revisione dell'analisi di rischio e trasmissione del progetto di messa in sicurezza permanente" trasmesso dalla Ligestra srl con nota del 23 maggio 2017 con protocollo n. 1500, così come integrato dal documento "Area demaniale ex Alutekna - Aggiornamento Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica" trasmesso dalla Ligestra Due srl con nota del 26 gennaio 2018 con protocollo n. 578;

Visto il parere della Regione del Veneto trasmesso con nota del 21 marzo 2019 con protocollo n. 115292, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5637/STA del 21 marzo 2019, nella quale si specifica che gli interventi previsti nel Progetto di Bonifica per l'Area demaniale ex Alutekna non risultano assoggettabili alle procedure di valutazione di impatto ambientale;

Visto il parere della Città Metropolitana di Venezia trasmesso con nota del 6 maggio 2019 con protocollo n. 29595, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 8488/STA del 6 maggio 2019;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 ottobre 2019 con protocollo n. 21368/STA con la quale, al fine di acquisire il "sentito" del proponente e delle Amministrazioni interessate, così come previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono state comunicate le prescrizioni che si intendono riportare nel decreto di approvazione del documento "Area demaniale ex Alutekna – Completamento indagini integrative, revisione dell'analisi di rischio e trasmissione del progetto di messa in sicurezza permanente" trasmesso dalla Ligestra srl con nota del 23 maggio 2017 con protocollo n. 1500, così come integrato dal documento "Area demaniale ex Alutekna - Aggiornamento Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica" trasmesso dalla Ligestra Due srl con nota del 26 gennaio 2018 con protocollo n. 578;

Tenuto conto che nella nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che l'articolo 14-bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora l'Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso acquisiti mediante conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il documento “Area demaniale ex Alutekna – Completamento indagini integrative, revisione dell’analisi di rischio e trasmissione del progetto di messa in sicurezza permanente” trasmesso dalla Ligestra srl con nota del 23 maggio 2017 con protocollo n. 1500, così come integrato dal documento “Area demaniale ex Alutekna - Aggiornamento Analisi di Rischio e Progetto di Bonifica” trasmesso dalla Ligestra Due srl con nota del 26 gennaio 2018 con protocollo n. 578, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

Analisi di Rischio/Misure di Prevenzione:

1. poiché nelle more del completamento delle opere di marginamento e di drenaggio ad esse associate è plausibile che le acque sotterranee inquinate fuoriescano dal sito verso il Canale Industriale nord e da questo arrivino alla Laguna di Venezia, qualora il monitoraggio mostri il perdurare di una significativa compromissione dell’ambiente idrico sotterraneo, devono essere mantenute attive le misure di prevenzione per le acque sotterranee per impedire il propagarsi di tale contaminazione;
2. per ogni variazione dell’utilizzo del sito e/o modifica delle condizioni per cui è stata elaborata l’Analisi di rischio, deve essere prevista una nuova elaborazione della stessa;

Progetto di Bonifica/Messa in Sicurezza:

3. qualora la campagna di misura vapori attesti la presenza di rischio si deve procedere all’installazione di un impianto di trattamento vapori che deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) le concentrazioni all’emissione degli inquinanti in uscita dall’impianto devono essere inferiori a quelle elencate dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Parte V – Allegato I;
 - b) entro i 45 giorni successivi alla messa a regime dell’impianto devono essere trasmessi alla Città Metropolitana di Venezia copia dei certificati di analisi sulle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi devono essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell’articolo 54 della Legge della Regione del Veneto 16 aprile 1985, n. 33, specificando il contenuto di Sostanze Organiche Volatili rilevate secondo la classificazione prevista dalla Tabella D, Parte II, Allegato 1, Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) devono essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all’ARPA Veneto – Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali l’Agenzia può presenziare. L’Azienda deve ripetere il monitoraggio delle emissioni provenienti dall’impianto con cadenza mensile per il primo anno di attività, successivamente con cadenza annuale;
 - d) l’Azienda deve dotarsi di un registro, da tenersi presso il sito oggetto di bonifica, in cui vanno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento a carboni attivi;
 - e) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli indicati nel Decreto Ministeriale 25 agosto 2000 e nell’Allegato VI, Parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- f) il camino autorizzato deve essere dotato di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti;
- g) l'avvio degli interventi di bonifica è subordinato alla comunicazione da parte della Città Metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta (modello fideiussione nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it – bonifiche siti contaminati – modulistica);
- h) l'Azienda deve comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Veneto, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia e all'ARPA Veneto la data di avvio dei lavori di bonifica allegando la seguente documentazione (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):

- nominativo del direttore dei lavori;
- nominativo del collaudatore dei lavori di bonifica che deve essere nominato dall'Azienda prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata;
- l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Categoria 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

Nominativo ditta	Estremi iscrizione Albo Categoria 9/classe X	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
------------------	--	----------------------	---------------------------------------

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni devono essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
 - cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
 - estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
 - l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso;
 - l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
 - le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento;
- i) a fine intervento l'Azienda deve trasmettere alla Città Metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:
- relazione di fine lavori a firma del Direttore dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
 - certificato di collaudo redatto dal collaudatore dell'intervento;

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPA Veneto per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'articolo 248 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it – bonifiche siti contaminati – modulistica).

2. Resta salvo l'obbligo della Ligestra Due srl di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati

portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del progetto di cui al comma 1, nonché le ulteriori autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori e quelle da acquisire sulla base della progettazione esecutiva.

3. Gli elaborati progettuali relativi al progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio dell'ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
4. La corretta esecuzione e il completamento del progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Città Metropolitana di Venezia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 2

1. I lavori previsti nel progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre 4 mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel progetto.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Ligestra Due srl, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante ne dovrà dare comunicazione all'ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Ligestra Due srl una variante da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fideiussione a cura della Ligestra Due srl a favore della Città Metropolitana di Venezia, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 438.763,00 (quattrocentotrentottomila e settecentosessantatre euro).

IL DIRETTORE GENERALE
Maddalena Mattei Gentili